

### REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Istituito, a decorrere dal mese di MAGGIO 2020, come misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari più bisognosi, esclusi finora da qualsiasi sussidio, e colpiti economicamente a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Per accedervi sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) Residenza in Italia
- 2) ISEE inferiore a 15mila euro
- 3) Patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all'anno 2019, inferiore a 10 mila euro, fino ad un massimo di 20 mila euro, in base al nucleo familiare e alla presenza di disabili.
- 4) Reddito familiare nell'ultimo bimestre inferiore alla cifra del REM spettante.

Il REDDITO DI EMERGENZA non è compatibile con il BONUS di 600 euro, introdotto dal decreto “Cura Italia”, con il REDDITO DI CITTADINANZA, o nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno di invalidità, o un titolare di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda è superiore alla quota REM spettante.

Il REM, la cui durata è prevista per due mesi, è erogato dall'INPS in due “QUOTE” tra i 400 e gli 800 euro, in base al nucleo familiare, nei casi di famiglie numerose con la presenza di un disabile grave o non autosufficiente, l'importo del REM può arrivare fino a 840 euro.

Le richieste per ottenere il sussidio suddetto vanno inoltrate all'INPS, attraverso il sito ufficiale [www.inps.it](http://www.inps.it) con le proprie credenziali “SPID” “PIN” “PIN semplificato”, entro il mese di Giugno 2020, oppure si può fare richiesta tramite i CAF e gli Istituti di PATRONATO del COMUNE di appartenenza.

### CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO DA COVID-19

Introdotta dal Decreto “Cura Italia” (D.L.18/2020) il congedo parentale COVID-19 con il Decreto “Rilancio” diventa in totale di 30 giorni, per un periodo che va dal 05 Marzo 2020 (chiusura delle scuole in tut-

ta Italia), fino al 31 Luglio 2020.

Pertanto, chi ha usufruito del congedo di 15 giorni del decreto "Cura Italia", può richiederne altri 15, chi invece non l'ha richiesto, potrà anche retroattivamente, chiederlo per un totale di 30 giorni fino al 31 Luglio 2020.

Per chi ne ha usufruito solo in parte potrà chiedere i restanti giorni fino ad un massimo di 30.

Il congedo parentale straordinario da COVID 19 può essere fruito da uno o entrambi i genitori, con figli di età non superiori ai 12 anni, alternativamente, per un periodo continuativo o frazionato nel limite complessivo sia individuale che di coppia, di 30 giorni per nucleo familiare.

Ricordiamo che il congedo in oggetto è indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, e spetta a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, e alla gestione separata INPS.

Il genitore lavoratore dipendente con figli fra i 12 e i 16 anni, ha diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In quest'ultimo caso il congedo può durare per tutto il periodo di sospensione della scuola e dei servizi educativi, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno o che abbia sospeso o cessato l'attività lavorativa, o che risulti non lavoratore.

Le domande di richiesta di fruizione del congedo parentale straordinario da COVID 19 devono essere inviate telematicamente sul portale dell'INPS:

1) [www.inps.it](http://www.inps.it)

2) o attraverso il CONTACT CENTER 803164 o 06164164 da mobile.

Per i lavoratori statali e per tutti gli altri dipendenti pubblici, le indicazioni e le modalità di fruizione del congedo suddetto sono a cura dell'Amministrazione Pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Con la nota n. 1621 del 15 Aprile 2020, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di fruizione di tale congedo, in particolar modo si sofferma sui casi di compatibilità e incompatibilità del beneficio in oggetto.

Nello specifico la fruizione del congedo parentale straordinario da COVID 19 è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno, o genitore disoccupato o non lavoratore, o che si sia fatta richiesta del "BONUS" babysitter.

## DIRITTO AL LAVORO AGILE

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, hanno il diritto al “lavoro agile”, anche senza gli accordi individuali (L. 81/2017) purchè tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della loro prestazione lavorativa, fino alla fine dell'emergenza coronavirus.

La norma del Decreto “Rilancio” esclude il diritto al “lavoro agile” i nuclei familiari in cui l'altro genitore è non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno.

## BONUS BABY SITTER

Confermato dal Decreto “Rilancio” anche il “BONUS” Babysitter che da 600 euro previsti dal Decreto “Cura Italia” raddoppia a 1.200 euro per le famiglie che non l'hanno ancora ottenuto.

Arriva a 2.000 euro per il personale medico, infermieri e tutti i lavoratori della sanità pubblica e privata e per quelli del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il “BONUS” può essere richiesto all'INPS per via telematica, attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it), dai genitori che hanno bambini di età inferiore ai 12 anni, mentre per i bambini disabili non è prevista alcuna limitazione sull'età.

Il “BONUS” suddetto potrà essere utilizzato anche per pagare i centri estivi per l'infanzia presenti nel territorio.

In tal senso il Decreto “Rilancio” ha previsto un fondo di 150 milioni di euro per i COMUNI al fine di favorire il potenziamento, per i periodi estivi, dei servizi socio-educativi territoriali, ai centri estivi diurni, per i bambini di età compresa tra i 3 /14 anni.

## PERMESSI INDENNIZZATI DI CUI ALL' EX ARTICOLO 33, comma 3, della LEGGE 104/92

I permessi indennizzati di cui all'ex articolo 33, comma 3, della legge 104/92, concessi in misura straordinaria nel numero di 12 giorni dal decreto “Cura Italia” nei mesi di Marzo e Aprile 2020, con il decreto “Rilancio”, si accrescono di ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di Maggio e Giugno 2020, oltre ai 3 giorni ordinariamente previsti.

I permessi sono concessi ai disabili o chi assiste familiari con disabilità.

## BONUS VACANZE

A sostegno del settore "Turismo" tra i più colpiti dal lockdown e dall'emergenza coronavirus, il D.L. "Rilancio" ha prodotto il "BONUS" vacanze per tutte le famiglie con reddito medio-basso, ovvero con un valore ISEE inferiore a 40mila euro, da spendere in Italia e valido dal primo Luglio al 31 Dicembre 2020.

L'importo del "BONUS" varia da 500 euro per le famiglie con figli, a 300 euro per famiglie composte da due persone, e a 150 euro per una persona sola.

A differenza delle altre misure previste dal Decreto "Rilancio", il "BONUS" vacanze non si richiede con invio di domanda, ma si ottiene direttamente al momento dell'acquisto di un pacchetto vacanze, che preveda un soggiorno di almeno 3 notti, presso una struttura ricettiva, che effettuerà lo sconto direttamente in fattura.

Il "Bonus" è utilizzabile all'80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva, e il 20% come detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020.

Il "BONUS", utilizzabile per il pagamento di servizi nazionali quali hotel, villaggi, campeggi, agriturismo e bed & breakfast, va speso in un'unica soluzione e documentato da fattura elettronica o documento commerciale, che indichi il codice fiscale del soggetto che ha usufruito del "BONUS".

Esso viene erogato a condizione che le prenotazioni avvengano attraverso agenzie di viaggio e tour operator, e non con interventi ed intermediazioni di soggetti che gestiscono piattaforme e portali tematici.

## BONUS BICICLETTE E MONOPATTINI

Sul fronte della "Mobilità", al fine di ridurre la presenza cospicua di persone nei mezzi di trasporto cittadino, il D.L. 34/2020 conosciuto come Decreto "Rilancio" introduce degli incentivi per l'acquisto di bici, monopattini elettrici, hoverboard.

Trattasi del "BONUS" mobilità chiamato anche "BONUS" bici, finalizzato a coprire il 60% della spesa complessiva, pari ad un valore massimo di 500 euro.

Di tale "BONUS" possono usufruire tutti i cittadini maggiorenni, residenti nei Comuni con popolazione

superiore a 50 mila abitanti, ma anche coloro che abitano nei capoluoghi di Regione, nelle città Metropolitane e nei capoluoghi di Provincia.

Sono esclusi i pendolari, i lavoratori e gli studenti fuori sede.

Il “BONUS” è retroattivo, ovvero valido per gli acquisti avvenuti a partire del 4 Maggio 2020 scorso, valido fino a Dicembre 2020.

Il “BONUS” mobilità può essere fruito utilizzando una applicazione web o piattaforma sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, e per accedervi è necessario disporre delle credenziali “SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale).